



SERVIZIO COPERTURA FUGHE ACQUA

Sintesi delle condizioni Decorrenza 01.01.2018 Termine 31.12.2021

IMPORTANTE:

- **Presupposto essenziale** per l'attivazione del servizio, è che le Utenze **accettino** di aderire alle condizioni del presente contratto.
- L'utente che verifichi una perdita che possa rientrare nel servizio offerto, prima di procedere in qualsiasi modo alla riparazione o sostituzione, deve darne **immediato** avviso ad AIMAG.

Per la risarcibilità del danno è necessario che la riparazione avvenga entro e non oltre 30 giorni dalla individuazione della fuga medesima (da parte dell'utente o del gestore).

Dovrà essere presentata documentazione comprovante l'avvenuta riparazione (fattura di riparazione).

- Non saranno accolte richieste di risarcimento decorso un anno dalla **data di riparazione.**
- Le fughe provocate dall'impianto addolcitore vengono risarcite **SOLO** se esiste un contratto di manutenzione periodico che ne controlla il buon funzionamento **e se si tratta di utenza condominiale.**

- **Per attivare la richiesta di applicazione delle tariffe agevolate e dell'eventuale indennizzo, è fondamentale presentare entro 30 gg massimo dall'avviso di perdita in atto (che può essere effettuato dal letturista o da AIMAG stessa): la fattura di riparazione completa di descrizione dell'intervento eseguito e della data di esecuzione della riparazione; la lettura del contatore a riparazione terminata; alcune foto che attestino il tipo di danno riscontrato. Si ricorda che sono indennizzabili soltanto le perdite derivanti da un fatto accidentale, fortuito ed involontario, a valle del misuratore, a seguito di rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto o simili cause. La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta e in ogni caso non in vista o rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Sono escluse dall'assicurazione le perdite causate da non perfetto funzionamento di rubinetti, degli impianti di utilizzazione e degli scarichi dei wc, le fughe in pozzetto, le fughe causate dal malfunzionamento del galleggiante delle vasche antincendio.**

Decorrenza Gennaio 2018

SERVIZIO COPERTURA FUGHE ACQUA

Sintesi delle condizioni.

1. Oggetto

La Società si obbliga a risarcire, nei modi e nei termini previsti nel presente contratto, l'addebito delle perdite d'acqua computate da AIMAG SPA nelle bollette di pagamento relative alle UTENZE ASSICURATE.

Per UTENZE ASSICURATE si intendono tutti gli utenti che risultano attivi, che aderiscono al servizio. Non possono essere coperte dal servizio le seguenti utenze:

- Cantieri edili
- Utenze che usufruiscono di forniture straordinarie e temporanee;
- Allevamenti di animali;
- Magazzini per la lavorazione della frutta e frigo.

2. Definizione di “perdita idrica occulta”.

Per perdita idrica occulta deve intendersi quella derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario, a valle del contatore di AIMAG SPA, a seguito di rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto o simili cause.

La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.

Sono escluse dalla definizione di fuga le perdite ed i consumi derivanti da non perfetto funzionamento di rubinetti, degli impianti di utilizzazione e degli scarichi.

Rientrano in garanzia le perdite d'acqua dovute a guasto di autoclavi e addolcitori collocati in edifici condominiali (utenze multiple).

Deve intendersi altresì assicurata la rottura dei contatori dovuta a gelo, fino a un massimo indennizzo annuo di Euro 15.000,00, con sottolimito di **Euro 150,00 per singolo contatore**.

3. Limiti di copertura/franchigia.

La perdita d'acqua, riscontrata su utenze singole, per rientrare nei limiti assicurabili deve avere fatto registrare un consumo fatturato imponibile superiore del 50% alla media delle due semestralità precedenti, rapportata al periodo entro il quale si è verificato l'evento.

L'anzidetta percentuale deve intendersi ridotta al 25% nel caso di perdite d'acqua riscontrate su utenze multiple, qualora la perdita si sia verificata a monte dei misuratori divisionali oppure l'utenza non usufruisca del servizio di scorporo dei consumi effettuato o riconosciuto da AIMAG SPA. Qualora, viceversa, il suddetto servizio di scorporo venga effettuato e la perdita si sia verificata a valle del misuratore divisionale del singolo condomino, la medesima sarà assimilata a perdita su utenza singola.

Nei casi di nuove utenze la perdita deve registrare un consumo superiore al 50% al consumo medio degli utenti con pari tipologia di utenza.

A maggior chiarimento:

- è coperto dal servizio soltanto il maggior costo dovuto al consumo per fuga (non i costi di riparazione o eventuali altri danni)
- resta comunque a carico del cliente il costo del normale consumo che si sarebbe registrato in assenza di fuga, maggiorato del 50% in caso di utenza individuale e del 25% in caso di utenza multipla
- l'importo dell'iva NON è indennizzabile

ESEMPIO:

imponibile storico: € 1.485,32 su 384 gg.

durata periodo fuga 147 gg. (dall'ultima lettura fatturata alla lettura di riparazione)

€ 1.485,32 : 384 gg. x 147 gg. = € 586,60 imponibile sul quale calcolare la franchigia (50% se utenza singola, 25% se utenza multipla)

€ 586,60 x 50% = € 284,30 franchigia a carico utente

Imponibile fattura con fuga € 3.472,36 – 284,30 = 3.188,06 indennizzo da dedurre dal totale della fattura oggetto di fuga.

4. Liquidazione del danno.

La Società copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua. In caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'Utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il gestore dovrà applicare le tariffe agevolate previste in tali casi ai consumi acquedottistici dell'Utente eccedenti quelli normali e abbattere del 65% la tariffa per fognatura e depurazione per le utenze site nella Provincia di Modena e del 50% la tariffa per fognatura e depurazione per le utenze site nella Provincia di Mantova. **L'utente che verifichi una perdita che possa rientrare nel servizio offerto, prima di procedere in qualsiasi modo alla riparazione o sostituzione, deve darne immediato avviso al Contraente.** Quest'ultima disporrà gli accertamenti dei sinistri i quali verranno liquidati - al netto di IVA - dalla Società al Contraente il quale, a sua volta, provvederà al rimborso agli utenti danneggiati.

Per la risarcibilità del danno è necessario che la riparazione sia avvenuta entro e non oltre 30 giorni dalla individuazione della fuga medesima.

Dovrà essere presentata documentazione comprovante l'avvenuta riparazione (fattura di riparazione).

Si stabilisce che non verrà liquidato più di un sinistro annuo per utenza, quindi, dalla data della riparazione precedente devono decorrere almeno 365 giorni.

5. Massimale.

Per la presente assicurazione è stabilito un limite di indennizzo di Euro **20.000,00** (Ventimila/00) per sinistro.

6. Decorrenza e termini della copertura.

Presupposto essenziale per l'efficacia del servizio, è che le "Utenze Assicurate" **accettino** di aderire alle condizioni esposte. La copertura decorre dal momento in cui l'utente ha sottoscritto il contratto di fornitura ed aderito al servizio.

Nel caso di sospensione o cessazione del servizio di fornitura a una o più "Utenze" per morosità nel pagamento delle bollette di consumo, la copertura sarà operante per le stesse fino al momento in cui verrà forzatamente interrotto il contratto di utenza.

La copertura ha termine nel momento in cui, per una qualsiasi causa, viene a cessare il contratto di utenza o per espressa rinuncia dell'utente all'adesione al servizio, in forma scritta. In tal caso è escluso il rimborso all'utente dei premi pagati o fatturati con bollette già emesse.